

Agli Uffici di Presidenza congiunti delle
Commissioni speciali per l'esame degli atti
urgenti presentati dal Governo di Camera
e Senato

comm01a@senato.it

ROMA

Oggetto: Nota dell'Associazione "Privacy Italia", audita nella sessione di giovedì 7 giugno 2018

1. Il profilo di Privacy Italia

Privacy Italia è un'associazione costituita nel dicembre 2016 che ha come obiettivo lo sviluppo di una nuova sensibilità nei confronti dei temi della Protezione dei dati presso i decisori politici e aziendali. Obiettivo del progetto è la creazione di una forte community di settore, capace di aggregare forze professionali, tecniche, aziendali e della società civile (a partire dai consumatori) in chiave di "pressure group". Ha al suo attivo innumerevoli ed importanti occasioni di dibattito in tutte le regioni italiane. L'attività di *Privacy Italia* è sostenuta dall'*Advisory Board*, del quale fanno parte le associazioni italiane che si occupano di privacy. Presidente dell'*Advisory Board* è il prof. Donato Antonio Limone.

www.privacyitalia.eu

2. Le 4 proposte di Privacy Italia

In corso di audizione, Privacy Italia ha posto all'attenzione della Commissione Bicamerale 4 punti cruciali di cui lo schema di decreto legislativo di adeguamento italiano alla normativa europea del GDPR dovrebbe tener conto.

• **Data Retention (Art. 132, par. 5 bis)**

Il termine di 6 anni fissato per la conservazione di tutto il traffico telefonico e telematico degli italiani appare in palese contrasto con l'ordinamento e con la giurisprudenza dell'Unione Europea, in quanto non proporzionato alle esigenze investigative e al nucleo essenziale del diritto alla protezione dei dati e non può, quindi, essere giustificato in una società democratica.

In questo modo i dati di traffico di tutti i cittadini italiani vengono conservati per 72 mesi, caso unico in Europa: a titolo di esempio si pensi che in Russia tale obbligo è

fissato a soli 36 mesi. Tali dati sono idonei a consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita delle persone i cui dati sono stati conservati, come le abitudini della vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, gli spostamenti giornalieri o di altro tipo, le attività esercitate, le relazioni sociali di tali persone e gli ambienti sociali da esse frequentati.

Va ricordato che nell'aprile 2014, la Corte di Giustizia europea, a proposito di Data Retention, bocciò la cosiddetta Direttiva Frattini (2006/24/Ce) proprio per violazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali ed esigenze di pubblica sicurezza.

- **Età minima per l'uso dei social (Art. 2-quinquies)**

La bozza di decreto fissa a 16 anni il limite minimo per l'uso dei social da parte dei minori. Appare più corretta la proposta di fissare a 14 anni tale limite (come indicato anche dal Garante della Privacy), e per ragioni molto chiare.

Se a 14 anni un ragazzo può denunciare atti di bullismo o esercitare davanti a un giudice il proprio consenso in ambito di adozione, sarebbe incoerente non consentirgli a quell'età anche di iscriversi ai social, tanto più che lo schema di decreto, in relazione ai servizi dell'informazione, indica che è consentito “...il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore ai 16 anni...”.

- **Trattamento illecito: Sanzioni penali “per danno” e non solo “per profitto” (Art. 167, 167bis, 167ter)**

Per quanto riguarda gli illeciti penali e amministrativi del trattamento illecito di dati, riteniamo corretta la valutazione del Garante della Privacy, che chiede di valutare, per stabilire sanzioni penali, “...quale oggetto alternativo del dolo specifico il danno e non solo il profitto”. In altre parole, il reato di uso illecito dei dati dovrebbe valutare soprattutto il danno d'immagine e reputazionale della vittima e non solo il profilo del mero profitto economico dell'autore dell'illecito. Una differenza sostanziale e quanto mai opportuna, considerata la marea di casi in cui la vittima di un uso distorto dei dati personali resi di pubblico dominio senza autorizzazione per danneggiare qualcuno ha distrutto la reputazione, se non addirittura la vita, di un numero sempre crescente di vittime.

- **La Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (Art. 22)**

Esprimiamo preoccupazione per le disposizioni del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) in materia di Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (Art. 50 del CAD), finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo, detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici che in fase sperimentale sarebbe affidata al Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale. La pur necessaria valorizzazione del patrimonio informativo pubblico non deve, infatti, avvenire a discapito della tutela dei diritti fondamentali e con possibili ricadute anche in termini di sicurezza nazionale (più ampio è il perimetro da tutelare, più alta è la percentuale di rischio di essere vittima di attacchi cyber). La concentrazione presso un unico soggetto di informazioni, anche sensibili e

sensibilissime, alza la soglia del rischio di usi distorti e accessi non autorizzati di dati sensibili condivisi.

Raffaele Barberio

Presidente

PRIVACY!ITALIA

Associazione Privacy Italia

Via degli Scialoja 18

00196 Roma

06-9934.1251

348-65.65.550

www.privacyitalia.eu

[Facebook](#) - [Twitter](#) - [Linkedin](#)

SEDE LEGALE:

Via Severgnini 40

26013 Izano (Cremona)